

db

Prot. n. 1557
Circ. n. 08

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Definizioni di lavori e forniture e realizzazione di impianti elettronici.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo il parere che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dietro nostro quesito del 14/03/2008, ha dato in merito alle definizioni di lavori e forniture e realizzazione di impianti elettronici in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 (Codice contratti).


Lo stesso parere e' stato inviato ai Responsabili dei Settori dei Lavori pubblici della Provincia di Ancona e dei Comuni della provincia di Ancona nonché ai Consorzi.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Graziano Falappa



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raffaele Solustri





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Prot.n. 316/U-/08

Roma, 10 giugno 2008

Ordine degli Ingegneri di Ancona
P.zza del Plebiscito, 2
60121 – ANCONA

e, p.c.
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: Definizioni di lavori e forniture e realizzazione di
impianti elettronici.

Presa visione del Vs. quesito posto, si precisa quanto segue.

1) Innanzitutto il dato dal quale partono le stazioni appaltanti nel caso in esame (e cioè la prevalenza quantitativa dell'importo economico delle forniture rispetto a quello dei lavori) è errato. L'art. 14 del D. Lgs.163/2006, infatti, prevede che la prevalenza quantitativa è un mero "indizio" ma non la regola generale, posto che ciò che conta, nel rapporto lavori/forniture e lavori/servizi (dopo che la disciplina dei contratti misti è stata modificata dalla L.62/2005 che ha modificato l'allora L.Merloni: il testo oggetto delle modifiche è quello dell'attuale art. 14 del D.Lgs. n.163 citato) è il c.d. "oggetto principale del contratto" (solamente nel rapporto forniture/servizi conta la mera prevalenza quantitativa). Quest'ultimo (cfr. art. 14, comma 3° e si veda anche il comma 2° lett.a) è costituito in prima battuta, dai "lavori" o dalla "fornitura" laddove sia presente "l'indizio citato e cioè la prevalenza quantitativa, rispettivamente, dei "lavori" o delle "forniture"; tuttavia, occorre sempre verificare che questo "indizio" non nasconda una mera "accessorietà" dei "lavori" o "forniture", pur quantitativamente prevalenti, in quanto ciò che conta è, sotto un

profilo “qualitativo” ed “effettivo”, a prescindere cioè dal “valore e quantità”, il rapporto di “principalità” o “accessorietà”.

Si sottolinea che la necessità di guardare l’“effettività” e la “principalità della “fornitura” o “lavoro” discende anche da quanto espresso recentemente dalla Corte di Giustizia (Causa C 412/04), su invito della Commissione Europea, nella procedura di infrazione contro il D.Lgs. 163/2006. Fra le norme del D.Lgs. 163/2006 che l’Italia dovrà adeguare vi è anche l’art. 14 citato, nel senso di far venir meno, anche come “indizio”, il criterio meramente “quantitativo”.

Da quanto precede è chiaro, quindi, che è palesemente erronea una valutazione svolta su criteri quantitativi.

2) In secondo luogo, si ricorda che i “lavori” sono oggi tassativamente definiti dall’allegato 1 al D.Lgs. 163/2006 e, fra i detti “lavori”, al punto 45.31, si comprende l’“installazione di impianti elettrici” e, al punto 45.33, l’“installazione di impianti idraulico-sanitari”.

Inoltre il DPR 34/2000, fra le categorie dei “lavori”, comprende l’OS17 (linee telefoniche ed impianti di telefonia), l’OS19 (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati), l’OS27 (impianti per la trazione elettrica), l’OS28 (impianti termici e di condizionamento) e l’OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).

Se si considera anche che l’art. 3, comma 7° del D.Lgs. 163/2006 precisa che la definizione di “lavori o opere” discende da quanto previsto nell’allegato I al citato D.Lgs. n.163, pare evidente che l’impiantistica è certamente un “lavoro” o “opera” a meno che, in qualche caso di specie, si tratti di una “fornitura” pura e semplice, con minimi lavori di installazione, che costituisca “l’oggetto principale” sotto un profilo “qualitativo”. Pertanto non ha importanza alcuna il “valore” dei “lavori” o delle “forniture” ma ha importanza quella che viene chiamata “la specificità tecnica” e che è, cioè, l’“oggetto principale”.

3) Da ultimo, si ricorda che più volte l’Autorità per i contratti pubblici (mutuando la giurisprudenza in materia) ha chiarito quanto sopra anche precisando che la “fornitura” con posa in opera è tale solamente se il bene fornito non si “incorpora” nell’opera o lavoro ma mantiene le sue caratteristiche “distinte” dall’opera che si va a realizzare. In genere gli impianti “si incorporano” perfettamente nell’opera che, anzi, senza detti impianti, nemmeno è completa.

Pertanto si ritiene che questa impostazione, laddove “aggirata” e laddove non siano applicate le norme sulla

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

progettazione dei “lavori”, sia addirittura passibile di una eventuale contestazione di un “abuso”.

Si segnala, infine, che non è nemmeno detto che occorranza tre fasi progettuali sempre e comunque per lavori di impiantistica: infatti il RUP potrebbe dichiarare, ex art. 93, 2° comma, D.Lgs. 163/2006, la necessità di un numero di fasi inferiori perché eccessive.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Paolo Stefanelli)

